

	REPUBBLICA ITALIANA sent. 634/2022
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
	LA CORTE DEI CONTI
SF	EZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
comp	osta dai seguenti magistrati:
dott.	Pasquale Daddabbo Presidente
dott.	Carlo Picuno Consigliere, relatore
dott.	Andrea Costa Referendario
ha pro	onunciato la seguente
	SENTENZA
nel g	iudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 37059 del
regist	ro di segreteria, nei confronti di:
Palma	a Campagnoli, (C.F.CMPPLM59A47D508A ) nata a Fasano (BR) il
7/01/2	1959 e residente in Nardò (LE), alla via Palude del Capitano n. 6, non
costit	uita;
Visti	l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;
Udito	, nella pubblica udienza del 12 ottobre 2022 - relatore il consigliere
Carlo	Picuno e segretario del collegio il dr. Francesco Gisotti- il P.M. nella
perso	na del S.P.G. dott. Pierlorenzo Campa- non costituita la convenuta
Cons	siderato in
	FATTO
Con a	atto di citazione depositato il 27 aprile 2022 e ritualmente notificato
unitar	mente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la Procura
Regio	onale ha convenuto in giudizio Palma Campagnoli, beneficiaria di



contributi pubblici erogati ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 in	
materia di sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico erogato agli	
agricoltori, per sentirla condannare al risarcimento del danno finanziario	
di € 8.481,22 in favore dell'AGEA, oltre rivalutazione monetaria ed	
interessi legali.	
Questi i fatti accertati dall'attore pubblico:	
- con denuncia datata 8/11/2021 il Comando Guardia di Finanza –	
Compagnia di Gallipoli – ha comunicato che la sig.ra Campagnoli, con	
dichiarazione sostitutiva di notorietà del 14/05/2013, attestava di aver	
iniziato l'attività agricola in data 7/05/2013 ed in data 14/05/2013	
presentava domanda in qualità di "nuovo agricoltore" ottenendo, per la	
campagna 2013, n. 17 titoli ed un contributo a carico del FEAGA di €.	
8.481,22 che veniva da quest'ultimo Ente accreditato con valuta del	
3/03/2014 sul proprio conto corrente.	
- successivamente, in data 13/05/2014, la sig.ra Campagnoli, vendeva	
i predetti titoli ad altro agricoltore percependo l'importo di €. 8.000,00,	
come dichiarato;	
- tuttavia, dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza e	
dalle indagini esperite emergeva che, nonostante l'espressa dichiarazione	
di denuncia annuale cumulativa di contratti di affitto verbali per l'anno	
2013 sottoscritta dalla convenuta in data 7/05/2013 e le scritture private di	
contratto di affitto di terreni, anch'esse sottoscritte in data 7/05/2013, i	
proprietari dei suddetti fondi agricoli ascoltati dalla Guardia di Finanza	
dichiaravano di non averli mai concessi in locazione/comodato alla sig.ra	
Campagnoli e di non averla mai conosciuta; in alcuni casi veniva accertato	



che i proprietari dei predetti fondi agricoli erano deceduti in epoca	
anteriore alla asserita stipula dei contratti di affitto;	
- la sig.ra Campagnoli sottoscriveva, poi, in data 24/07/2013, la	
dichiarazione per l'accesso alla Riserva nazionale per la campagna 2013	
ribadendo, contrariamente al vero, il possesso dei requisiti per la qualifica	
di nuovo agricoltore ed attestando, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000,	
la corrispondenza al vero delle proprie dichiarazioni comprendenti anche	
l'elencazione analitica dei fondi rustici asseritamente condotti in affitto.	
Rappresentando che in seguito alla notifica dell'apposito invito a dedurre	
la sig.ra Campagnoli non ha presentato deduzioni né richiesta di audizione,	
il requirente ha contestato a costei la responsabilità amministrativa per il	
danno erariale di € 8.481,22.	
La Procura ha osservato, in proposito, che la sig.ra Campagnoli pur	
essendo consapevole dell'assenza di un valido titolo di conduzione dei	
terreni, ha beneficiato di risorse finanziarie pubbliche in modo illecito,	
avendo conseguito gli aiuti economici sulla base di attestazioni mendaci	
intenzionalmente prodotte che hanno comportato l'ottenimento di risorse	
pubbliche per effetto dell'indicazione di terreni agricoli condotti in assenza	
di un legittimo titolo di reale godimento. Aggiunge che nel corso delle	
indagini la medesima ha espressamente affermato di non essersi mai	
interessata dello svolgimento dell'attività agricola, di fatto svolta dal	
padre, ravvisandosi nelle predette condotte l'elemento soggettivo del dolo.	
Pertanto, l'attore pubblico ha concluso formulando la richiesta risarcitoria	
come sopra riportata.	
La sig.ra Campagnoli, ritualmente evocata nel presente giudizio, non si è	



costituita.	
All'udienza del 12 ottobre 2022 l'attore pubblico ha confermato la	
richiesta di condanna riportata nel proprio atto.	
DIRITTO	
Preliminarmente il Collegio, verificata la regolare notifica dell'atto di	
citazione e del decreto di fissazione di udienza, stante la mancata	
costituzione della convenuta, ne dichiara la contumacia.	
Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere integralmente	
accolta.	
Va premesso che la materia degli aiuti comunitari in campo agricolo è	
disciplinata, tra l'altro, dal Reg CE n. 1251/1999, cui ha fatto seguito il	
regolamento CE n. 1782/2003, poi sostituito dal regolamento CE n.	
73/2009, che ha modificato il regime degli aiuti comunitari all'agricoltura	
introducendo un pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione	
(disaccoppiamento); all'agricoltore viene, così, erogato un incentivo	
economico legato all'estensione della superficie aziendale	
complessivamente destinata ad attività agricola.	
Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, l'aspirante deve	
presentare ogni anno una domanda di aiuto, la cosiddetta Domanda Unica	
di Pagamento (DUP), mediante la quale ha la possibilità di accedere a uno	
o a tutti i regimi di sostegno previsti. A tal fine egli deve vantare la	
disponibilità dei terreni derivante da uno dei titoli espressamente presi in	
considerazione dalla disciplina di riferimento. Non è infatti sufficiente che	
l'interessato affermi di avere la materiale disponibilità dei terreni, ma	
occorre che dimostri che detta disponibilità scaturisca da uno dei previsti	



	C
titoli giuridici idonei a farla conseguire (ad es. affitto, comodato	o, usufrutto,
enfiteusi, ecc.), fornendo copia autentica del titolo regolarment	e registrato
ai sensi della normativa vigente.	
Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia in grado di p	produrre la
documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in	n ipotesi di
contratto verbale, è tenuto a presentare l'autocertificazione d	el rapporto
contrattuale sottostante che deve attestare che il produttore è	il legittimo
conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del prop	prietario, la
data di inizio e fine del contratto, la superficie oggetto de	1 contratto,
specificando, sotto la propria responsabilità, il titolo di condi	uzione ed i
motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione.	
Dalla documentazione versata in atti, emerge la simulazione, da	a parte della
convenuta, della sussistenza delle condizioni richieste dalla	normativa,
attraverso la predisposizione e la presentazione all'ente en	rogatore di
documentazione falsa, finalizzata a dimostrare fittiziamente	di avere la
disponibilità dei terreni in agro di Nardò, e ad ottenere i re	elativi titoli
nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolar	mento (CE)
n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009.	
Le informazioni rese agli inquirenti dai soggetti realmente prop	rietari delle
particelle inserite nelle indicate domande uniche (cfr. gli allega	iti agli atti),
rivelano in modo preciso e concordante una circostanza deter	rminante ai
fini della decisione del presente giudizio, e cioè che nessuno di	essi avesse
intrattenuto rapporti con la convenuta; in alcuni casi è em-	erso che il
proprietario indicato fosse deceduto da tempo. È pertanto	di palmare
evidenza che la sig.ra Campagnoli ha presentato per l'annualità	in rassegna



richiesta di contribuzione sulla base di documentazione non veritiera.	
Sotto il profilo soggettivo, ad avviso del Collegio è certamente	
caratterizzata dal dolo la condotta di chi, al fine di ottenere i citati aiuti, ha	
compilato e presentato ad AGEA false dichiarazioni in ordine alla	
sussistenza di un valido titolo di possesso e alla conduzione di terreni, che	
erano condotti da altri soggetti allo scopo di percepire indebitamente	
contributi pubblici.	
Alla luce delle sopra descritte evidenze fattuali e giuridiche, si ravvisano,	
in definitiva, in capo alla parte convenuta pienamente sussistenti tutti gli	
elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno	
erariale arrecato alle finanze dell'AGEA.	
La stessa deve, per conseguenza, essere condannata alla restituzione della	
somma sopra indicata, sulla quale è dovuta la rivalutazione monetaria, a	
decorrere dalla data di percezione delle somme e sino alla data di	
pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata da	
quest'ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi in misura	
legale.	
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate con nota a	
margine della sentenza, giusta l'art. 31, comma 5 c.g.c.	
PER QUESTI MOTIVI	
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.	
37059 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione	
o deduzione, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto	
CONDANNA	



La sig.ra Palma Campagnoli al pagamento in favore dell'AGEA della	
somma di euro € 8.481,22 (ottomilaquattrocentoottantuno/22) in favore	
dell'AGEA oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di	
percezione della somma e sino alla data di pubblicazione della presente	
sentenza, oltre interessi legali, sulla somma così rivalutata da quest'ultima	
data e sino al soddisfo.	
Condanna altresì la predetta al pagamento delle spese del giudizio, nella	
misura quale liquidata dalla Segreteria con nota in calce.	
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022.	
IL RELATORE IL PRESIDENTE	
Carlo Picuno Pasquale Daddabbo PASQUALE PASQUALE DADDABBO CORTE DEI	
Depositata in Segreteria il 26/10/2022  CONTI 26.10.2022 09:49:41 GMT+02:00	
Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di	
giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 142,78.	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO FRANCESCO	
GISOTTI CORTE DEI CONTI	
26.10.2022 16:43:48 GMT+01:00	